

PERVENUTO IL 16 LUG. 2021
PROT. N. 3840/2021



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

Roma, 16 luglio 2021

Ill.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

**OGGETTO: L'AVVOCATO AUTENTICATORE DI FIRME NELLE PROCEDURE
ELETTORALI E REFERENDARIE (ART. 16 BIS, LEGGE N.
120/2020)**

Cara Presidente, Caro Presidente,

l'art. 16 bis della legge n. 120/2020 di conversione del cd. decreto semplificazioni (DL 76/2020) ha modificato **l'art. 14 della legge n. 53/1990** inserendo gli avvocati *"che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza"* tra i soggetti che possono eseguire le autenticazioni di firme previste da tutte le leggi elettorali vigenti (sia dunque per le Camere, che per Regioni ed enti locali) ai fini della presentazione di candidati, nonché ai fini della raccolta firme per la presentazione di referendum abrogativi (legge 25 maggio 1970, n. 352).

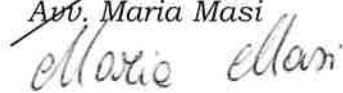
Si tratta di un'innovazione significativa, che per un verso semplifica le procedure elettorali e referendarie valorizzando la funzione sociale dell'avvocato e, per altro verso, costituisce un altro precedente utile a rafforzare il ruolo sussidiario della nostra professione, dopo alcuni riconoscimenti già operati dal legislatore; ci si riferisce in particolare alle prescrizioni in base alle quali il contratto di convivenza può essere stipulato sia per atto di notaio, sia tramite scrittura privata autenticata dall'avvocato (cfr. art. 1, commi 50 e ss., legge 20 maggio 2016, n. 176 sulle cd. unioni civili).

Tale innovazione merita di essere opportunamente conosciuta dai colleghi, per cui invito Te e il Tuo Consiglio dell'ordine ad effettuare le opportune comunicazioni agli iscritti, nelle forme che riterrete utili ed opportune. Come detto, l'unico onere che la normativa prescrive è quello della previa comunicazione all'ordine di appartenenza: la dichiarazione non richiede formalità particolari, ma solo la manifestazione di disponibilità a svolgere la funzione in oggetto.

Con i migliori saluti,

LA PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Masi



Oggetto: L'AVVOCATO AUTENTICATORE DI FIRME NELLE PROCEDURE ELETTORALI E REFERENDARIE (ART. 16 BIS, LEGGE N. 120/2020)

Mittente: "Presidenza C.N.F." <presidenza@consigionazionaleforense.it>

Data: 16/07/2021, 11:24

A: coa <coa@consigionazionaleforense.it>

Ill.mi Signori

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

OGGETTO: L'AVVOCATO AUTENTICATORE DI FIRME NELLE PROCEDURE ELETTORALI E REFERENDARIE (ART. 16 BIS, LEGGE N. 120/2020)

Ill.mi Signori Presidenti,

per incarico della Presidente f.f. del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Maria Masi, si trasmette la nota in oggetto.

Con i migliori saluti,

Oscar De Tommasi



Consiglio Nazionale Forense

Presidenza

tel. +39.06.977488 - fax: +39.06.97748829

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso. L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).

— Allegati: —

Comunicazione ai COA - Avvocato autenticatore di firme (16-7-2021).pdf

134 kB